

- ORIGINALE  
 COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 4	

## COMUNE DI SEZZADIO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: Conferma delle aliquote I.U.C. – componenti I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2018.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DUE del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sala Consiliare Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
BUFFA Pier Giorgio	SI	NO
CANESTRI Giuseppina Anna Maria	SI	NO
SARDI Giovanni Francesco	SI	NO
FERRANDO Alessandro	SI	NO
ALOISIO Rosanna	SI	NO
GIOLITTO Claudio	SI	NO
MORETTO Renzo	NO	SI
RICAGNO Barbara	SI	NO
DANIELE Enzo	SI	NO
FURLANI Filippo	SI	NO
ARNERA Pier Luigi	SI	NO
<b>Totale</b>	10	=

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

◇ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

---

F.to Rag. Caterina OTTONELLI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vice-Sindaco Giuseppina Anna Maria Canestri illustra congiuntamente i punti all'ordine del giorno n. 2 – 3 – 4 – 5 in quanto parte di un *unicum*;

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014, L. 147/2013 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a disciplinare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), così come dettagliatamente illustrato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Conferma delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2016”*, il cui testo si intende integralmente richiamato;

Atteso che l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamati:

- il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. [...]”*;
- l'art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), il quale dispone che *“All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- l'art. 1, comma 37, lett. A) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) il quale dispone che *“All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;*

Ritenuto, quindi, di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni

IMU e TASI deliberate per l'anno 2015 e già confermate per gli anni 2016 e 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, ha differito il termine - dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 - per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2018, ha ulteriormente differito il termine - dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 - per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 da parte degli enti locali;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2015”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Conferma delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2016”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Conferma delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2017”*;

Visti:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il *“Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”* di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese nei modi e nei termini di legge:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	3 (Sigg.ri Arnera, Furlani e Daniele)
ASTENUTI	=

### **DELIBERA**

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già confermate per l'anno 2016 con deliberazione consiliare n. 10 del 30/04/2016 e per l'anno 2017 con deliberazione consiliare n. 4 del 20/03/2017, esecutive ai sensi di legge;

3) di riassumere le aliquote IMU per l'anno 2018, così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016 e 2017, nel prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni –	7,60‰
2	Immobili ad uso produttivo categoria D (esclusa cat. catastale D10 – si veda n. 6)	7,60‰
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7)	esente
4	Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b, legge 28.12.2015, n. 208)	7,60‰
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4,00‰
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
7	Terreni agricoli	7,60‰
8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	esenti
9	Aree fabbricabili	7,60‰
10	Altri fabbricati	7,60‰
11	Immobili locati	7,60‰

4) di stabilire, a favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9, una detrazione pari ad Euro 200,00 – dicono euro duecento/00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5) di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), già confermate per l'anno 2016 con deliberazione consiliare n. 10 del 30/04/2016 e per l'anno 2017 con deliberazione consiliare n. 4 del 20/03/2017, esecutive ai sensi di legge;

6) di riassumere le aliquote TASI per l'anno 2018, così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016 e 2017, nel prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota TASI ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,80‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7)	esente
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal conduttore/utilizzatore, come sotto riportato:	1,80‰
3.a	percentuale a carico del proprietario	90%
3.b	percentuale a carico del conduttore/utilizzatore (10%)	esente
4	Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito, con contratto	1,80‰

	registrato, ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b, legge 28.12.2015, n. 208), come sotto riportato:	
4.a	percentuale a carico del proprietario	90%
4.b	percentuale a carico del comodatario (10%)	esente
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	1,80%
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. catastale D10)	1,00%
7	Terreni Agricoli	esente
8	Aree Fabbricabili	1,80%
9	Altri Fabbricati	1,80%

Ai fini della TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI, non è riconosciuta alcuna detrazione;

7) di trasmettere al MEF – Dipartimento delle Finanze la presente deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it);

8) di diffondere il presente atto tramite il sito web istituzionale del Comune di Sezzadio;

9) stante il collegamento con i documenti contabili del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con successiva votazione avente il seguente risultato:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	3 (Sigg.ri Arnera, Furlani e Daniele)
ASTENUTI	=

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000.